

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.195

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020/2022 - RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E DELLA DOTAZIONE ORGANICA - PROVVEDIMENTI
--

L'anno duemiladiciannove addì tredici del mese di novembre alle ore diciotto e minuti quarantacinque nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Gatti Giovanni - Sindaco	Sì
2. Bussi Emanuela - Vice Sindaco	Sì
3. Zannoni Sauro - Assessore	Sì
4. Castagno Andrea - Assessore	Sì
5. Serafino Giuseppe - Assessore	Sì
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	0

Assiste all'adunanza la Segretaria Comunale Mariagrazia Manfredi la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto: Approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2020/2022 – Ricognizione delle eccedenze di personale e della dotazione organica - Provvedimenti

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- a norma dell'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;
- secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Richiamato altresì l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Visto l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D. Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. [6, comma 6](#), del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

Considerato che con il Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 27/07/2018 n. 173;

Rilevato che il Piano dei fabbisogni deve essere coerente con l'attività di programmazione generale dell'Ente e deve svilupparsi, nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, ovvero con gli obiettivi che l'Ente intende raggiungere nel periodo di riferimento (obiettivi generali ed obiettivi specifici ai sensi dell'art. 5 co. 1 D.LGS. 150/2009);

Atteso che la programmazione dei fabbisogni trova il suo naturale sbocco nel reclutamento effettivo del personale ovvero nell'individuazione delle figure e competenze professionali idonee,

nel rispetto dei principi di merito, trasparenza ed imparzialità, per le quali devono essere richieste competenze ed attitudini oltre che conoscenze;

Ricordato che, previa analisi delle esigenze sia un punto di vista quantitativo che qualitativo, per le amministrazioni diverse da quelle statali, il piano dei fabbisogni di personale si sviluppa in una prospettiva triennale a scorrimento annuale ovvero viene adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 6 co. 2 e 3 del D.Lgs. 165/2001. Le eventuali modifiche in corso d'anno sono consentite per far fronte a situazioni nuove e non prevedibili e devono essere adeguatamente motivate;

Rilevato che, in conformità a quanto disposto dall'art. 88 e ss. del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 16 co. 1 lett. a/bis del D.Lgs. 165/2001 il piano triennale è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti, su iniziativa dei Responsabili dei Servizi e deve essere sottoposto a controlli atti a verificarne la coerenza con i vincoli di finanza pubblica oltre che all'informativa sindacale (art. 6 co. 1 D.Lgs. 165/2001);

Atteso, inoltre, che il piano in oggetto è sottoposto a pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" nell'ambito delle informazioni di cui all'art. 16 del D.Lgs. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" unitamente al Conto Annuale del personale;

Dato atto che con D.G.C. n. 193 del 19/12/2018 l'Organo esecutivo allora in carica aveva approvato il Piano dei fabbisogni di personale 2019/2021 procedendo, nel contempo, alla definizione della dotazione organica intesa come spesa potenziale massima, alla revisione della struttura organizzativa ed alla ricognizione delle eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;

Dato atto, inoltre, che con successive deliberazioni rispettivamente n. 39 del 20/02/2019 e n. 156 del 26.09.2019 sono state apportate al Piano suddetto modifiche ed integrazioni alla luce di nuove esigenze;

Rilevato che si rende necessario procedere, ora, alla predisposizione del Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2020/2022;

Considerato, a tal fine, che il piano triennale dei fabbisogni deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all'individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali ed alle esigenze organizzative collegate ai mutamenti intervenuti o programmati nell'assetto dell'Ente;

Preso atto che proprio per dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente collegato all'organizzazione degli uffici, la "dotazione organica" non è più espressa in termini numerici (numero posti) ma in un valore finanziario di "spesa potenziale massima" imposta come vincolo esterno e codificata dalle Linee di indirizzo del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione pubblicate in G.U. n. 173 del 27/07/2018;

Ricordato che per spesa potenziale massima, nel caso del Comune di Moretta, deve intendersi il limite di spesa previsto dall'art. 1 co. 557 L. 296/2006 ovvero, per i Comuni superiori a 1000 abitanti, la media delle spese di personale del triennio 2011/2013;

Atteso che nell'ambito di tale tetto finanziario massimo potenziale gli enti potranno procedere a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati e sarà possibile, quindi coprire, in tale ambito, i posti vacanti nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente;

Rilevato che la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 971.707,79;

Visto l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l'obbligo dall'1/1/2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare

nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Ritenuto necessario, pertanto, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, procedere alla ricognizione delle condizioni di soprannumero e di eccedenza di personale;

Considerata la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Considerati inoltre i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente secondo le esigenze manifestate dai responsabili dei servizi in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente, approvati con DGC n. 35 del 20.02.2019 e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

Visto l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i., il quale prevede che per gli anni 2019/2021 è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;

Visto, inoltre, il disposto dell'art. 14 bis del D.L. 4/2019 co. 5 sexies il quale testualmente recita: "Per il triennio 2019/2021 nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over;

Considerato che nell'anno 2019 si verifica già al 31.12.2019 n. 1 cessazione di personale dipendente mentre si prevede n. 1 cessazione nel 2020 e, precisamente, al 29.02.2020, entrambe per collocamento in quiescenza;

Vista la relazione del Responsabile dei servizi finanziari dalla quale si desume, che i margini assunzionali riferiti agli anni 2020-2022 ammontano ad € 176.221,48 per il 2020 e ad € 180.467,24 per gli esercizi 2021/2022 e che la spesa del personale in servizio è pari ad € 795.486,31;

Richiamato l'art. 3, comma 5, quarto periodo, del D. L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014, come modificato dall'art. 14 bis del D.L. 4/2019 convertito nella L. 26/2019 il quale prevede che in merito al turn-over del 100% (attuabile dal 2018 per tutto gli enti locali) si possono cumulare le risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile ed è, altresì, consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente. Pertanto dal 30 marzo 2019 gli enti locali possono cumulare i resti non utilizzati degli ultimi 5 anni, intendendo il riferimento al quinquennio precedente in senso dinamico con scorrimento e calcolo dei resti a ritroso rispetto all'anno in cui si intende effettuare l'assunzione (per il 2020 quinquennio 2015/2019);

Visto che il Comune di Moretta ha popolazione superiore ai 1000 abitanti con rapporto dipendenti popolazione inferiore al limite stabilito dall'art. 263 co. 2 TUEL come indicato dal DM 10/04/2017 (Popolazione da 3000 a 4999 : Rapp. 1/150 Comune di Moretta n. 16 dipendenti su 4.082 abitanti al 31/12/2018 = Rapp. 1/255)

Per l'anno 2018:

è stato rispettato il pareggio di bilancio;

è stata inviata la certificazione attestante i risultati conseguiti ai sensi dell'art. 1 co. 723 lett. "E" L. 208/2015;

l'amministrazione ha adottato il Piano Triennale Azioni Positive ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. 198/2006 con deliberazione G.C. n. 58 del 14/03/2019;

è stato rispettato il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio alla BDAP ai sensi dell'art. 9 co. 1 quinquies D.L. 113/2016;

con il presente programma delle assunzioni per il triennio 2020/2021/2022 viene altresì rispettato il limite previsto dall'art. 9 co. 28 D.L. 78/2020 per il lavoro flessibile;

Rilevato che l'Ente, nel rispetto della citata normativa, non può beneficiare, nell'anno 2020, per assunzione con procedure ordinarie, dell'utilizzo dei residui delle proprie facoltà assunzionali relative agli anni 2015-2016-2017-2018 pari ad € 21.900,00 (con riferimento al solo tabellare);

Considerata la necessità di prevedere per il triennio 2020-2021-2022, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni le seguenti sostituzioni di personale:

ANNO 2020 – TEMPO INDETERMINATO

Cessazioni:

N.1 Istruttore Direttivo Amministrativo – Cat D4 ingresso giuridico da D1: alla data dell'1.03.2020

Assunzioni:

N.1 Istruttore direttivo Area Tecnica da effettuare prioritariamente mediante attivazione di procedure di mobilità obbligatoria ex art. 30 co.1 D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. e volontaria nel rispetto dei vincoli finanziari imposti dalla normativa vigente. L'assunzione si inquadra nella riorganizzazione del Servizio Tecnico in conseguenza del collocamento in quiescenza del funzionario tecnico alla data del 31.12.2019. Naturalmente la riorganizzazione terrà conto delle professionalità in servizio e del loro incardinamento nell'ufficio.

N. 1 Istruttore amministrativo Cat. C – La sostituzione dell'Istruttore direttivo amministrativo in quiescenza alla data del 29.02.2020 viene assicurata da procedura di mobilità volontaria interna all'Ente per la quale è già stato attivato un trasferimento temporaneo di un dipendente dall'area di vigilanza all'area amministrativa. E' comunque prevista n. 1 nuova assunzione nell'area amministrativa/segreteria allo scopo di supportare, dal punto di vista gestionale, le attività che convergono su tale Servizio ed al quale affidare, tra l'altro, determinati processi lavorativi indotti dalle nuove tecnologie e nuove incombenze al fine di una migliore e più razionale organizzazione del servizio.

N. 1 Istruttore area tecnica Cat. C – L'assunzione è da effettuare prioritariamente mediante l'attivazione delle procedure di mobilità obbligatoria ai sensi dell'art. 30 co. 1 D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. e di quella volontaria, sempre nel rispetto dei vincoli finanziari imposti dalla normativa vigente in materia.

N. 1 Agente di Polizia Locale Cat. C – L'assunzione è da effettuare prioritariamente mediante l'attivazione delle procedure di mobilità obbligatoria ai sensi dell'art. 30 co.1 D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. e di quella volontaria, sempre nel rispetto dei vincoli finanziari imposti dalla normativa vigente in materia.

ANNO 2020 – TEMPO DETERMINATO

E' prevista un'assunzione a tempo determinato per pochi mesi al fine di assicurare la funzionalità del servizio amministrativo nelle more dell'espletamento delle procedure di mobilità.

Viene, inoltre, ipotizzato il ricorso all'utilizzo di forme di lavoro flessibile per fronteggiare esigenze temporanee che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno.

Eventuali attivazioni di tirocini di reinserimento al lavoro al fine di supportare le esigenze dell'Ente e contenere le problematiche lavorative presenti sul territorio.

ANNO 2021- TEMPO INDETERMINATO

Nessuna cessazione

Nessuna assunzione prevista

ANNO 2021 – TEMPO DETERMINATO

Non sono previste assunzioni di personale salvo il ricorso all'utilizzo dei contratti flessibili per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno. Eventuali attivazioni di tirocini di reinserimento al lavoro al fine di supportare le esigenze dell'Ente e contenere le problematiche lavorative presenti sul territorio.

ANNO 2022- TEMPO INDETERMINATO

Nessuna cessazione

Nessuna assunzione prevista

ANNO 2022 – TEMPO DETERMINATO

Non sono previste assunzioni di personale salvo il ricorso all'utilizzo dei contratti flessibili per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno. Eventuali attivazioni di tirocini di reinserimento al lavoro al fine di supportare le esigenze dell'Ente e contenere le problematiche lavorative presenti sul territorio.

Dato atto che le eventuali assunzioni per esigenze temporanee e straordinarie degli uffici, così come ipotizzate, avverranno nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile ed in particolare dell'art. 9 co. 28 del D.L. 78/2010 nonché dell'art. 36 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. e di contenimento della spesa di personale;

Dato atto, in proposito, che il limite di spesa in tema di lavoro flessibile alla luce della normativa vigente è stato individuato nella misura di € 12.891,76 giusta DGC n. 128 del 06/09/2017;

Richiamato l'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al "pareggio di bilancio");

Verificato inoltre il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

Considerato altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

Dato atto che l'Ente non è tenuto al rispetto delle norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

Rilevato che l'eventuale modifica in corso d'anno del presente piano per il fabbisogno di personale è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale, e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;

Visto l'allegato organigramma nel quale sono rappresentate le aree, la loro articolazione interna compresa la previsione ed individuazione delle aree delle posizioni organizzative (All. A);

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Richiamato altresì il C.C.N.L. vigente relativo al Personale del Comparto Funzioni Locali Triennio 2016/2018 approvato il 21/05/2018;

Visto il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Revisore dei conti ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001,

Con voti favorevoli unanimi, espressi dagli aventi diritto nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) Di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022, come segue:
 - a) la dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 971.707,79;

- b) a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;
- c) l'allegata consistenza dei dipendenti in servizio, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, comporta una spesa pari a € 795.486,31 per il 2020 ed € 18.467,24 per il 2021 e 2022;
- d) nell'ambito della programmazione dei fabbisogni di personale 2020/2022 viene previsto:

ANNO 2020:

- CAT D – Istruttore Direttivo Tecnico – Decorrenza 01.04.2020
- € 33.435,33 (spesa annua comprensiva del comparto e dei contributi)
- CAT C – Istruttore area amministrativa – Decorrenza 01.01.2020
- € 30.698,46 (spesa annua comprensiva del comparto e dei contributi)
- CAT C – Agente Polizia Locale – Decorrenza 01.01.2021
- € 27.191,73 (spesa annua comprensiva del comparto e dei contributi)

Da effettuarsi prioritariamente mediante attivazione di procedure di mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30 co. 1, D. Lgs. n. 165/2001 nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti.

- 2) Di dare atto che per quanto concerne il lavoro flessibile si rinvia a quanto previsto in premessa con riferimento a ciascuna annualità del triennio.
- 3) Di dare atto che dalla ricognizione effettuata non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.
- 4) Di approvare l'allegato organigramma, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quale sono rappresentate le aree, la loro articolazione interna ed i relativi dipendenti compresa l'individuazione delle posizioni organizzative (All. A).
- 5) Di allegare, sotto la lettera B), la dotazione organica aggiornata alla data odierna e sotto la lettera C) i prospetti riepilogativi della programmazione e delle spese di personale.
- 6) Di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
- 7) Di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018.

DOPODICHÈ i medesimi componenti la Giunta Comunale con separata ed unanime votazione deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co.4 D. Lgs. 267/2000, al fine dell'inserimento del presente provvedimento nella Nota di aggiornamento al DUP.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

F.to : Gatti Giovanni

Il Segretario Comunale

F.to Mariagrazia Manfredi

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, comma 1 lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213:

F.to: Mariagrazia Manfredi

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, comma 1 lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213:

F.to: Carla Fino

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

- viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Comunale e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 08/01/2020 al 23/01/2020 come disposto dall'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000;
- è stata comunicata, con lettera in data 08/01/2020 ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. 267/2000.

Moretta, 08/01/2020

Il Segretario Comunale
F.to: Mariagrazia Manfredi

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (3° comma art. 134 D.Lgs 267/2000);
- Immediatamente eseguibile (4° comma art. 134 D.Lgs. 267/2000).

Il Segretario Comunale
F.to: Mariagrazia Manfredi

RICORSI

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:

- al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Moretta

Il Segretario Comunale